

8.2.4.3.4. 4.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-5B; e soddisfa direttamente i fabbisogni 12, 13, 14 e indirettamente al fabbisogno 26, attraverso:

- il miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento) e solo per il comparto orto/floro/frutticolo realizzazione di nuove strutture con relativi impianti;
- l'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;
- il miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del lavoro.

La sottomisura riguarda la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori primari.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI l'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato (tale eccezione non si applica nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia a prima richiesta).

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può

essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, e le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013):

1. Per tutti i comparti produttivi, la ristrutturazione, l'ammmodernamento e/o ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli. Per il solo comparto ortofrutticolo e floricolo è consentita anche la realizzazione di nuove strutture da destinare alle precitate attività. In tale circostanza è ammesso anche l'acquisto del terreno su cui costruire l'immobile, purché il costo del terreno non sia superiore al 10% del costo totale ammissibile degli interventi previsti in progetto;

L'ampliamento di immobili è consentito nei limiti strettamente connessi alle necessità produttive dell'azienda e nel rispetto delle norme edilizie vigenti -

2. l'acquisto di immobili, escluso l'acquisto di terreni, , al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'acquisto di immobili deve essere giustificato dalla necessità di risparmio di suolo;

- per i comparti diversi dall'orto/floro/frutticolo l'acquisto di immobili è consentito solo nei casi di ampliamento dell'opificio e/o delocalizzazione della attività. La delocalizzazione, non correlata ad un ampliamento, è possibile solo in caso di chiusura del vecchio opificio;

- il costo totale dell'acquisto, compreso il costo di acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati e le relative pertinenze, non deve essere superiore al 30% del costo totale degli interventi previsti in progetto, fermo restando il limite del 10% di cui sopra per il costo del terreno;

- il costo di acquisto non può superare il valore di costruzione decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento del DM 31/12/1988 Specie 1a;

- l'immobile non deve essere stato oggetto di aiuto pubblico negli ultimi 10 anni;

- tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela fino al terzo grado in linea retta e/o matrimoniale.

3. l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche nuovi. Non è ammesso l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche usati.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa

ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente sottomisura, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sottomisura;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- per le aziende agricole i prodotti oggetto di lavorazione/trasformazione devono provenire per almeno 2/3 da altre aziende.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione..

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardino lo stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, in entrata e in uscita dal processo produttivo (esclusi i prodotti della pesca).

Non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

In base all'art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione Puglia conformemente alla normativa vigente.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione. Il sostegno è concesso per investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato (tale eccezione non si applica nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia a prima richiesta).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Comparto produttivo interessato dagli interventi, con le sottoindicate priorità in ordine decrescente: ortoflorofrutticolo, olivicolo da olio, vitivinicolo, cerealicolo, zootecnico;
- Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le sottoindicate priorità:
 - Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:
 - I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - II. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - Per il comparto floricolo in ordine decrescente:

- I. Aree C (Aree rurali intermedie)
- II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:

- I. Aree C (Aree rurali intermedie)
- II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:

- I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:

- I. Aree C (Aree rurali intermedie)
- II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente:

- I. Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
- II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- adesione ad un regime di qualità di cui alla Misura 3;
- Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si impegnano a diventarlo prima dell'ammissione a finanziamento.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, sono di seguito indicate:

Tipologia di beneficiario: Piccole e medie imprese

Aliquota di sostegno: 50%

Tipologia di beneficiario: Grande impresa

Aliquota di sostegno: 25%

La differenziazione delle aliquote di sostegno è determinata dalla esigenza di fornire maggiore incentivo alle imprese di minori dimensioni.

Per garantire l'efficacia degli investimenti sostenuti, questi debbono prevedere un costo totale minimo di € 200.000,00.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti è di 4 Meuro. Per gli investimenti di valore superiore la contribuzione pubblica sarà limitata al suddetto massimale di costo ammissibile, secondo le percentuali di cui sopra.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione/ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o da destinare all'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- all'acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- mantenimento degli impegni reciproci in caso di approccio associativo;
- mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- "cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione", senza il possesso dei requisiti per essere riconosciuta come OP; oppure "impresa agroalimentare" con un accordo di filiera non vincolante.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- all'effettiva realizzazione di quanto approvato; nonché per la gestione delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- all'applicazione del criterio dell'innovazione;

- al doppio finanziamento;
- al controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- al controllo sulla partecipazione a forme associative o accordi di filiera da parte di imprese che hanno già aderito a progetti e/o accordi di conferimento finanziati nelle precedenti programmazioni per i quali sussistono ancora impegni.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del progetto e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e criteri di ammissibilità.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- agli accordi orizzontali;
- alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di strutture e di impianti per stoccaggio/condizionamento, trasformazione/lavorazione e commercializzazione;
- all'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere alle opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e garantire la sicurezza alimentare.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione/ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o

da destinare all'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

- all'acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente e in attività al momento dell'acquisto.

R7: saranno specificati i parametri e le fonti di controllo dei requisiti di ammissibilità e delle caratteristiche relative all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e priorità.

In particolare saranno previste le condizioni relative al possesso dei requisiti per i quali la cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione possa essere riconosciuta come OP e che l'impresa agroalimentare" presenti un accordo di filiera vincolante.

Saranno individuati modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci e definite le regole relative al mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R8: saranno utilizzati manuali per le varie fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Nel corso del procedimento si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
 - la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti ed approvati;
 - l'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- l'identificazione degli investimenti in base al tipo di prodotto e di intervento ai fini della demarcazione con altri fondi;
 - il controllo sul sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
 - il controllo sulla partecipazione a forme associative o accordi di filiera di neo costituzione di imprese che hanno già aderito a progetti e/o accordi finanziati nelle precedenti programmazioni per i quali sussistono ancora impegni tra i soggetti beneficiari.

R9: saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10: saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

In particolare saranno definite disposizioni relative alla:

- aggregazione tra gli agricoltori attraverso accordi orizzontali;
- realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di strutture e di impianti per stoccaggio/condizionamento, trasformazione/lavorazione e commercializzazione;
- introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione

del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non previsti